

REGOLAMENTO (CEE) N. 4129/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni d'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1725/80 della Commissione⁽⁶⁾ ha determinato le condizioni di ammissione nelle sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa) della tariffa doganale comune, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1725/80 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia approvato col regolamento (CEE) n. 314/83

del Consiglio⁽⁷⁾, prevede all'allegato C, nelle sottovoci da 0102 90 31 a 0102 90 37, 0201 10 90, 0201 20 11, 0201 20 31, 0201 20 39, 0201 20 51 e 0201 20 59 della nomenclatura combinata, rispettivamente i seguenti prodotti della specie bovina:

1. gli animali vivi, compresi gli animali del genere bufalo, diversi dai riproduttori di razza pura, non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine;
2. le carcasse fresche o refrigerate, aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;
3. i quarti anteriori, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;
4. i quarti posteriori, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto «pistola» — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;

considerando che l'ammissione nelle sottovoci precitate è subordinata alla presentazione del certificato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c) del predetto accordo; che detto certificato deve attestare che le merci alle quali si riferisce corrispondono esattamente al testo delle sottovoci anzidette e sono originarie e provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che tale certificato, conforme all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 170 del 3. 7. 1984, pag. 1.

(7) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.